



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**



Roma, 5 aprile 2011

Alle Direzioni Interregionali, Regionali e  
provinciali dell' Agenzia delle Dogane  
LORO SEDI

*RU 40681*

*Rif.:*

Agli Uffici delle Dogane  
LORO SEDI

*Allegati:*

e per conoscenza:  
agli Uffici di diretta collaborazione del  
Direttore

SEDE

alle Direzioni centrali  
SEDE

al Dipartimento delle Finanze  
Via Pastrengo n. 22  
00187 ROMA  
(fax 06/47603910)

alla Confindustria  
Viale dell' Astronomia n. 30  
(fax 06/5923713)

all' E. N. I.  
P. le Mattei n. 1  
ROMA  
(fax 06/59825995)

all' Unione Petrolifera  
Via del Giorgine n. 129  
ROMA  
(fax 06/59602925)

all' Assopetroli  
Largo dei Fiorentini n. 1  
ROMA  
(fax 06/6861862)

alla Federpetroli  
P.za S. Giovanni n.6  
FIRENZE  
(fax 055/2381793)

all' Assocostieri  
Via di Vigna Murata n. 40  
00143 ROMA  
(fax 06/5011697)

all' Assogasliquidi  
V.le Pasteur n. 10  
ROMA  
(fax 06/5919633)

alla Confcommercio  
P.za G. Belli n. 2  
ROMA  
(fax 06/6874586)

alla Confesercenti  
Via Farini n.5  
ROMA  
(fax 06/4746556)

all' Associazione nazionale  
società per azioni  
Piazza Venezia n. 11  
ROMA  
(fax 06/6790487)

alla Repubblica di S. Marino  
Dipartimento finanze  
SAN MARINO  
(fax 0549/882244)

alla ANAEE  
Via Adolfo Ravà, 106  
00142 ROMA

OGGETTO: Decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 74 del 31 marzo 2011) recante: "Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo."

Sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 74 del 31 marzo 2011 è stato pubblicato il decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, in oggetto menzionato.

All'articolo 1 di tale decreto viene stabilito che si debba procedere all'incremento della dotazione del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, che si debbano integrare gli stanziamenti presenti nel bilancio dello Stato per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali e viene autorizzata una maggiore spesa per la realizzazione di interventi annui a favore di enti ed istituzioni culturali.

Inoltre si dispone l'abrogazione del comma 4-*ter* e della lettera b) del comma 4-*quater* dell'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio, n. 10.

Al fine della copertura degli oneri connessi all'attuazione delle misure sopra evidenziate, il comma 4 del medesimo art. 1 dispone l'aumento delle aliquote d'accisa della benzina, della benzina con piombo e del gasolio usato come carburante, attribuendo al Direttore dell'Agenzia delle dogane il potere di determinarne la misura con proprio provvedimento, da adottarsi entro sette giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge sopra citato.

Il comma 4 stabilisce, inoltre, che rispetto agli aumenti suddetti non trovi applicazione la limitazione prevista dall'art. 1, comma 154, della legge 23.12.1996, n. 662 per effetto del quale, nelle regioni a statuto ordinario in cui è in vigore un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, gli eventuali aumenti erariali dell'aliquota d'accisa su tale prodotto non possono superare la differenza tra tali incrementi e l'imposta regionale suddetta.

La norma in esame tiene indenni dall'incremento dell'aliquota d'accisa sul gasolio usato come carburante gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci con automezzi di peso pari o superiore a 7,5 tonnellate nonché gli esercenti l'attività di trasporto di persone menzionati all'art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 452/2001, convertito, con modificazioni, nella legge n. 16/2002.

Tali soggetti potranno, infatti, ottenere il rimborso del maggior onere fiscale sopportato con le consuete modalità richiamate dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 02.02.2007, n. 26.

Con Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane prot. n. 41102/RU del 5 aprile 2011, sono state, pertanto, determinate le aliquote d'accisa, afferenti la benzina, la benzina con piombo e il gasolio usato come carburante da

applicarsi, in attuazione del decreto-legge in questione, nel prosieguo dell'anno in corso, negli anni 2012 e 2013 nonché a partire dal 1° gennaio 2014.

Secondo l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 la suddetta Determinazione é efficace dal giorno della sua pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle dogane.

La pubblicazione avrà luogo domani 6 aprile 2011 e pertanto, a partire da tale data, sono applicabili le aliquote d'accisa che vengono di seguito elencate:

a) a decorrere dal 6 aprile 2011 e fino al 30 giugno 2011:

- benzina e benzina con piombo: Euro 571,30 per mille litri;

- gasolio usato come carburante: Euro 430,30 per mille litri;

b) a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011:

- benzina e benzina con piombo: Euro 573,20 per mille litri;

- gasolio usato come carburante: Euro 432,20 per mille litri;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2013:

- benzina e benzina con piombo: Euro 571,60 per mille litri;

- gasolio usato come carburante: Euro 430,60 per mille litri;

d) a decorrere dal 1° gennaio 2014:

- benzina e benzina con piombo: Euro 569,50 per mille litri;

- gasolio usato come carburante: Euro 428,50 per mille litri.

*Il Direttore centrale*

**Ing. Walter De Santis**

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs 39/93)